

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 ottobre 2003, n. 4239

Conferma T.A.R. Campania – Salerno: II Sezione, n. 985.

Ai sensi dell'art. 38, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili, non richiedono alcuna presa d'atto e sono immediatamente efficaci soltanto a decorrere dalla acquisizione del relativo documento al protocollo comunale.

Omissis.

Diritto. Considerato che l'atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale si configura come *actus legitimus*, ossia una manifestazione di volontà, ritualmente esternata, rivolta a determinare l'uscita del dichiarante dall'organo assembleare del comune, non sottoponibile né a condizione né a termine, cosicché nessun rilievo può riconoscersi, nella specie, allo scopo (per altro, neppure risultante dall'atto) perseguito dagli appellanti dimissionari di creare le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 38 comma 8 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (t.u.e.l.), le dimissioni sono irrevocabili, non richiedono alcuna presa d'atto e sono immediatamente efficaci soltanto a decorrere dalla acquisizione del relativo documento al protocollo comunale;

Considerato che, nel caso in esame, la circostanza che la revoca delle dimissioni da parte di alcuni dei dimissionari sia stata acquisita al protocollo comunale prima dell'atto recante le loro dimissioni priva quest'ultimo, per quanto riguarda costoro, del suo specifico contenuto e lo rende inidoneo allo scopo che si assume perseguito;

Considerato che, pertanto, non si ravvisano aspetti della controversia che possano indurre alla ragionevole previsione di un esito favorevole del ricorso.

Omissis.